

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sommario

TITOLO I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza

Articolo 2 - Nomina e durata

Articolo 3 – Compiti del Garante

Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune

Articolo 5 - Strutture e personale

Articolo 6 - Rimborso spese

TITOLO II – Disposizioni finali

Articolo 7 – Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza

1. Nell'ambito del Comune di Montesilvano è istituito il Garante dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza (di seguito denominato "Garante") con i compiti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 2 - Nomina e durata

1. Il Sindaco nomina il Garante, **previo esperimento di avviso pubblico da parte del Dirigente preposto** scegliendolo fra persone d'indiscusso prestigio e **con maturata esperienza** nel campo delle scienze giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o del privato sociale attivi nel territorio cittadino, purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali. Il Garante resta in carica per **tre** anni e opera in regime di *prorogatio* secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.
2. Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento in carica.
3. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. E' altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

Articolo 3 - Compiti del Garante

1. Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
2. Le funzioni del Garante sono le seguenti:
 - a) **Vigila** a livello cittadino sull'applicazione della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n.176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n°77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza con Legge n.112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Montesilvano;

- b) **Contribuisce** a garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i "quattro principi generali" delineati dal Comitato ONU:
- **non discriminazione (art. 2):** tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario;
 - **migliore interesse del minore (art. 3):** in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente;
 - **diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6):** non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni;
 - **partecipazione e rispetto per l'opinione del minore (art. 12):** per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione.
- c) **Promuove** azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella città di Montesilvano, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Montesilvano;
- d) **Promuove** la partecipazione e l'ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;
- e) **Ascolta**, ove ritenuto opportuno anche direttamente, i bambini e gli adolescenti che chiedano di conoscerlo e di parlargli, in presenza di un adulto di riferimento, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione come da loro richiesto e portate alle Autorità che potranno esaminarle;
- f) **Segnala** all'Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d'età, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (Art. 9 L.n.184/1983) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità penale (Art. 331 e c.p.p.);
- g) **Segnala** ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all'Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo esemplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori;
- h) **Verifica**, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione, o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;

- i) **Può esprimere pareri non vincolanti** sul Piano di Zona dei servizi Sociali e su altri atti a carattere generale che il Comune di Montesilvano emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione ed in ogni altro atto a carattere generale che preveda azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo delle persone in età evolutiva;
 - j) **Può esprimere pareri non vincolanti** su tutte le proposte di regolamenti e norme comunali nelle materie indicate al punto i) riguardanti i minorenni;
 - k) **Segnala** ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - l) **Coordina** la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L.n.112/2011;
 - m) **Promuove** con le Amministrazioni interessate **protocolli di intesa** utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza etc) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse.
3. L'Ufficio del Garante, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all'infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell'infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l'individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell'infanzia.
4. **Convoca** almeno due volte l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale e facilità in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti.

Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.

Articolo 5 - Strutture e personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da apposito Ufficio dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 6 – Spese sostenute

1. Le funzioni di Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza sono svolte a titolo gratuito.
2. L'Ufficio del Garante può richiedere al Dirigente del Settore competente l'assunzione dell'impegno delle spese che riguardano il solo funzionamento dell'Ufficio stesso (cancelleria, missioni, ecc.).
3. Il Dirigente valuta la sostenibilità delle spese e provvede all'assunzione dell'impegno nei casi di regolarità delle stesse, comunque non superiore ad € 5.000,00 annue.

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'acquisizione dell'efficacia della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

Con l'approvazione del presente Regolamento sono abrogati ogni eventuale regolamento e atto di carattere generale disciplinante la medesima materia.